

CODICE DEONTOLOGICO DEI PANIFICATORI TERRITORIALI ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il Pianificatore Territoriale determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. Il Pianificatore Territoriale deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. Il Pianificatore Territoriale può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. Il Pianificatore Territoriale, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il Pianificatore Territoriale, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.